



COMUNE DI LEMIE

(CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO)

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICA FINANZIARIA N. 77 DEL 16/12/2024

OGGETTO:

DECRETO LEGISLATIVO 81/08 INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICUREZZA LAVORO SRL PER GLI ANNI 2025/2026 E IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B4D57494B7.

L'anno duemilaventiquattro del mese di dicembre del giorno sedici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICA FINANZIARIA

PREMESSO che il decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 avente ad oggetto "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008), aggiornato con decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, all'art. 17 prevede che:

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28;*
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;*

VISTO l'art. 41 del succitato decreto che testualmente recita:

1. La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonche' dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneita' alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica. La periodicitá di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicitá puo' assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.

L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e periodicitá della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute , suscettibili di peggioramento a causa dell'attivitá lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneita' alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 9 del 2/01/2023 con la quale veniva affidato l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per la stesura del documento di valutazione dei rischi nonché per la sorveglianza sanitaria alla ditta Sicurezza Lavoro SRL di Torino per il periodo 2023/2024;

DATO ATTO che la durata dell'attività sopra citata è prossima alla scadenza e riconosciuta la necessità di provvedere nuovamente in merito;

VALUTATE diverse proposte di ditte specializzate del settore e riconosciuto che l'offerta più confacente alle esigenze di questo ente è stata quella presentata dalla ditta SICUREZZA Lavoro SRL corrente in Torino al Corso Siccardi n. 15 la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire i compiti specifici di cui gli artt. 33 e 91 del decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., dietro i seguenti corrispettivi annuali:

euro 1.300,00 + IVA per il primo anno, 2025

euro 1.300,00 + IVA per il secondo anno, 2026;

VISTO il D.Lgs 18.8.2000 n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare:

l'art. 107, che assegna ai Responsabili di Settore la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

l'art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che sono alla base;

gli artt. 183, comma 1 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

VISTI:

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

il Regolamento Comunale sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO che il presente provvedimento si caratterizza, per tipologia, come atto amministrativo di tipo gestionale, denominato "Determinazione" secondo la definizione di cui all'art. 183, comma 9, del DLgs. n. 267/2000, e rientra, quindi, nella sfera di competenza dirigenziale, ai sensi degli artt. 107 e 109 del "T.U.", approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 26, i quali attribuiscono ai dirigenti o, in mancanza, ai responsabili degli uffici o dei servizi, gli atti di gestione finanziaria;

VISTO il nuovo codice appalti e contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023);

DATO ATTO che:

- l'art. 50, comma 1, lett. A) del Dlgs n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'art. 50, comma 1, lett. B) del Dlgs n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VALUTATO che non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'appalto di cui trattasi e che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014), come individuate dai D.P.C.M. del 2016 e del 2018;

CONSIDERATO che il comma 130 dell'articolo 1 della Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha modificato l'articolo 1, comma 450 della Legge 27.12.2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA o altri strumenti telematici di acquisto per

l'affidamento di contratti, da 1.000 euro a 5.000 euro e pertanto è consentita la presentazione dell'offerta utilizzando mezzi alternativi a quelli elettronici;

RAVVISATA l'opportunità di avvalersi della ditta sopra individuata in quanto il servizio offerto risulta confacente alle esigenze di questa amministrazione;

DATO ATTO che il presente affidamento è identificativo con il CIG B4D57494B7;

DICHIARATO di emanare il presente atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari ed inoltre:

- in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l'atto:
 - a) di essere legittimato ad emanare l'atto;
 - b) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
 - c) di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell'atto:
 - a) che il soggetto destinatario è stato individuato ricorrendo a criteri di natura oggettivi assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari;
 - b) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative al destinatario dell'atto;
 - c) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- in relazione ai requisiti di carattere formale generale:
 - a) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

VISTI gli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32, della Legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

DETERMINA

- ✚ DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale.
- ✚ DI AFFIDARE alla ditta SICUREZZA LAVORO SRL corrente in Torino Corso Siccardi n.ro 15 l'incarico di medico competente gestione sanitaria ex D.Lgs 81/08 e l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione per gli anni 2025/2026 per un importo di euro 1.586,00 per ciascun anno considerato comprensivo di IVA al 22%.
- ✚ DI IMPEGNARE ED IMPUTARE la spesa sul bilancio pluriennale 2024/2026, impegni 238/2025 238/2026.
- ✚ DI DARE ATTO che il codice CIG ai fini della tracciabilità dei pagamenti, Legge 136 del 13.08.2010 per il presente affidamento è: B4D57494B7.
- ✚ DI DARE ATTO che il Codice Univoco Ufficio è UFRI7M.
- ✚ DI DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta ha trasmesso gli estremi del "conto dedicato".
- ✚ DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di invio alla società affidataria a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali, inserite anche ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs n° 267/2000 (determina a contrarre disciplinante il rapporto contrattuale tra il Comune di Lemie e la ditta di cui sopra):

l'oggetto del contratto è l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto;

il contratto sarà stipulato "a corpo" in modalità elettronica mediante scambio di lettera commerciale e gli importi pattuiti sono quelli definiti nel presente atto e relativo preventivo offerto dall'OE;

la procedura di scelta del contraente è quella definita dall'art. 50 comma 1 lettera b) SERVIZI del D.Lgs. 36/2023 che assicura il raggiungimento del principio del risultato di cui all'art. 1 del medesimo codice appalti;

termini di pagamento: pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previo accertamento di regolare esecuzione delle prestazioni previste dalla presente determinazione – contratto;

obbligo per l'affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare integralmente e senza riserva alcuna, le condizioni contrattuali;

in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell'affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

- ✚ DI DARE ATTO che a fronte del suddetto impegno, per il quale esiste un'obbligazione giuridicamente perfezionata, l'esigibilità della spesa è da imputare nell'anno 2025/2026.
- ✚ DI CONFERMARE l'assenza di conflitto d'interessi del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/190 e s.m.i., così come introdotto dalla L. 190/2012, art. 53 d.lgs. 165/2001, art. 7 d.p.r. 62/2013, art. 16 d.lgs. 36/2023.
- ✚ DI DARE ATTO altresì che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 e che con esso è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17, comma 5 del Dlgs n.36/2023.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

A norma dell'art. 8 della L. 241/90 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Contabile, il quale con la sottoscrizione della presente determinazione esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente

COSTA MEDIC Luciana